

Pubblicato il 20/09/2018

N. 00530/2018 REG. PROV. CAU.

N. 01424/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale (omissis) del 2018, proposto da

(omissis) in qualità di esercente la potestà sulla minore (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (omissis) in Catania, via (omissis);

contro

(omissis), Ministero Istruzione Università Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via (omissis);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,
del Progetto Educativo Individuale del 29 novembre 2017 (doc. n. 2);
delle determinazioni assunte dal GLHO del 28 maggio 2018 recate dall'incognito verbale avente pari data;
del documento di valutazione circa gli assi di intervento individuati nel P.E.I. predisposto (omissis) il 12 febbraio 2018 (doc. n. 3);
dell'atto di data e numero incogniti con il quale il Consiglio di Classe della III C della Scuola (omissis) ha approvato la valutazione conclusiva per a.s. 2017/2018 della minore;
della nota (omissis) del 5 giugno 2018, prot. n. (omissis) (doc. n. 6);
della certificazione del 12 giugno 2018 sulle competenze conseguite dalla minore al termine del primo ciclo d'istruzione (doc. n. 7);
della nota (omissis) prot. n. (omissis) del 18 giugno 2018 (doc. n. 9);
del documento di valutazione del 2^o quadrimestre del 13 giugno 2018, inviato a mezzo pec solo in data 9 agosto 2018 (doc. n. 8);
dell'atto (omissis) del 23 giugno 2018 recante risultato finale e attestato di credito formativo (doc. n. 11);
della incognita relazione recante "valutazione dell'équipe pedagogica" richiamata nelle premesse dell'atto (omissis) datato 23 giugno 2018;
dell'atto di data e numero incogniti con il quale la minore è stata ammessa all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione con "votazione di 7/10", così come si ricava dal suddetto atto (omissis) del 23 giugno 2018 (doc. n. 11 cit.);
dell'attestato di credito formativo dell'8 agosto 2018 e consegnato a mezzo pec in data 09.08.2018 (doc. n. 14);

NONCHÉ PER CONDANNA

all'ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 12 giugno 2018 (doc. n. 10).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis) e di Ministero Istruzione Università Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

All'esito della sommaria delibazione caratteristica della fase cautelare, il Collegio ritiene che il ricorso non sia assistito dal prescritto requisito del "fumus boni juris".

In particolare, la Sezione rileva che: a) eventuali carenze del PEI in merito alla concreta ed oggettiva valutazione degli obiettivi raggiunti non possono assumere rilievo qualora gli obiettivi prefissati siano stati comunque conseguiti; b) nella specie l'Amministrazione sembra aver dato sufficientemente conto, seppure in modo obiettivamente succinto, delle ragioni poste a fondamento della decisione di ammettere la minore all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; c) le valutazioni compiute dall'Amministrazione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e non appaiono inficiate nel caso in esame da palese illogicità o da manifesto travisamento dei fatti.

La domanda cautelare va, quindi, rigettata, mentre, tenuto conto della peculiarità della vicenda trattata, le spese della presente fase devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), rigetta l'istanza cautelare e compensa fra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno **19 settembre 2018** con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO